



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 52 del 02 dicembre 2023

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	1738
1.1 MESSAGGIO PER GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ	1738
1.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO	1738
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI ASD NON RICONOSCIUTA	1741
2. GARE	1752
2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	1752
3. GIUSTIZIA SPORTIVA	1753
3.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	1753

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 MESSAGGIO PER GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla Giornata Internazionale della disabilità che ricorrerà il 03 dicembre 2023, alla quale il CR Lombardia si unisce.

A tale riguardo si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del messaggio di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate dal 1° al 3 dicembre 2023 e, se previsti, nei posticipi programmati per lunedì 4 dicembre 2023:

“La Lega Nazionale Dilettanti e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della F.I.G.C. celebrano insieme la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre!”

1.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO

1) Trasferimenti e cessioni di contratto

- Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 19.00);
- Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti (da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 19.00);
- Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024, ore 19.00);

Per i trasferimenti definitivi in ambito dilettantistico è ammessa la cessione del contratto sportivo, a condizione che la cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente (art. 100, co. 1, NOIF).

Relativamente ai trasferimenti temporanei (art. 101, NOIF), in mancanza della possibilità di subentro nel contratto sportivo da parte della Società cessionaria, l'operazione è fattibile con le seguenti modalità:

- 1) Qualora la Società cessionaria non voglia stipulare il contratto sportivo: avvalendosi del vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria;
- 2) Qualora la cessionaria non possa subentrare nel contratto sportivo (il caso – ad esempio – di un giovane di serie in apprendistato professionalizzante che passa da Società professionistica a dilettantistica): si stipula un vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la Società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la Società concedente il prestito.

Il trasferimento temporaneo, pertanto, può essere accompagnato dalla cessione di contratto nella misura in cui sussistono le condizioni di cedibilità del contratto stesso. L'eventuale cessione comporta che il tesserato renderà la propria prestazione sportiva nell'ambito della cessionaria con eguali garanzie (o superiori) indicate nel contratto ceduto.

Nella misura in cui, come evidenziato in precedenza, il contratto non può essere ceduto, ne deriva che lo stesso viene “congelato” ed il calciatore/calciatrice opera la sua prestazione sportiva presso la cessionaria come volontario/a. Al rientro dal prestito, il calciatore/calciatrice sarà di nuovo soggetto alle condizioni contrattuali previste dal contratto originario, per l'eventuale durata residua.

Il portale LND è stato implementato per consentire il trasferimento definitivo con "*Ammissione della cessione del contratto di lavoro sportivo*" in quanto la cessione del contratto di lavoro sportivo è ammessa a condizione che la Società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art.100, N.O.I.F. Sempre nel portale LND sono stati inseriti messaggi informativi che forniscono queste indicazioni e guidano le Società per istruire l'eventuale pratica di risoluzione consensuale del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente. Dopo aver creato la pratica viene predisposto un “cassetto” per il caricamento di un documento di cessione contratto. In futuro, inoltre, sarà reso disponibile un format completo del documento di cessione.

E' stato, altresì, attivato il portale LND per rendere possibile il trasferimento temporaneo sia con cessione del contratto sportivo, sia senza cessione del contratto sportivo, con le seguenti modalità operative:

a) Trasferimento temporaneo con cessione del contratto:

- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti - la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale caricherà un accordo di cessione del contratto per la durata del trasferimento temporaneo;

b) Trasferimento temporaneo senza cessione del contratto:

- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti - la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale opzionerà il rapporto di volontarietà, che avrà la durata del trasferimento temporaneo;

c) Nulla cambia, rispetto al passato, per i trasferimenti temporanei con rapporto volontario con vincolo annuale o pluriennale transitorio.

2) Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

La risoluzione consensuale è consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione a titolo temporaneo intervenuti in ambito dilettantistico, ai sensi dell'art. 103bis, comma 5, NOIF. In relazione all'applicazione di tale ultima norma, sono state predisposte dai Sistemi Informativi della LND le modalità degli atti estintivi di un eventuale contratto sportivo stipulato per la Società cessionaria nel primo periodo dei trasferimenti della corrente stagione sportiva 2023/2024.

In tal caso, la Società cessionaria non potrà effettuare una pratica di risoluzione del contratto di lavoro sportivo, ma – poiché si attiverà la norma dell'art. 103bis, co. 5, NOIF (rientro da prestito)

– tale movimento farà cessare il contratto sportivo con la cessionaria, ripristinando il rapporto con l'originaria Società cedente sia nel caso che questo sia stato regolato con contratto sportivo sia che questo sia stato regolato con dichiarazione di prestazione volontaria.

3) Decadenza dal tesseramento per rinuncia

L'art. 107, NOIF, si applica a tutti i soggetti titolari di un tesseramento che **NON** sono portatori di un rapporto di lavoro sportivo. Questo perché la volontà risolutiva unilaterale (quella della Società sportiva) alla base dell'art. 107 si porrebbe in conflitto con il presupposto della pluralità di parti in causa per la costituzione del contratto sportivo e per la sua risoluzione disciplinata dall'art. 117bis, NOIF.

La gestione è stata implementata sul portale LND attraverso un controllo della posizione dei calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo. Un apposito messaggio informerà che non è possibile inserire il calciatore in lista di svincolo e che per svincolare il calciatore è necessario risolvere in maniera consensuale il contratto di lavoro sportivo, ai sensi dell'art.117bis, NOIF.

L'art. 107, NOIF, trova pertanto attuazione per i soli atleti/e tesserati/e con dichiarazione di prestazione volontaria, nonché per quelli/e con vincolo annuale o pluriennale transitorio, i quali/le quali potranno essere inseriti/e in lista di svincolo sul portale con le consuete modalità.

4) Modifica art. 117bis, NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 128/A del 24 Novembre 2023

E' stata creata una nuova tipologia di pratica disponibile sul portale LND all'interno del menù "Tesseramento Dilettanti". E' possibile creare questa pratica per i soli calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo.

All'atto della creazione della pratica viene predisposto un cassetto per il caricamento del documento di risoluzione consensuale. Sarà disponibile, inoltre, un format completo del documento di risoluzione consensuale.

La pratica di risoluzione contratto deve essere firmata dalla Società con contestuale apposizione del timbro da parte della stessa, nonché da parte del calciatore/calciatrice, e successivamente approvata dal Comitato/Divisione/Dipartimento. La risoluzione del rapporto contrattuale

determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui il Comitato/Divisione/Dipartimento ne prende o ne dà atto ufficialmente. Si considera l'ufficialità quella in forma di Comunicato Ufficiale. Il Comitato/Divisione/Dipartimento dovrà inserire la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento nello spazio appositamente preposto a sistema.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dall'art. 3, dell'Accordo Collettivo F.I.G.C. – L.N.D.

– A.I.C., gli atti estintivi del contratto devono essere depositati presso il competente Comitato/Divisione/Dipartimento entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, ferma restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Sarà, altresì, previsto un blocco sul sistema telematico per gli aggiornamenti di posizione proposti dopo il 5/1/2024 da parte di atleti/e che avranno risolto il contratto sportivo.

5) Trasferimenti fra Società del settore professionistico e dilettantistico (da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024, ore 20.00):

- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche.

Per le operazioni di competenza del portale della LND sono in corso le relative attività di implementazione che saranno rese note in tempo utile.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI ASD NON RICONOSCIUTA



COMUNICATO UFFICIALE N. 216
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblicano, in allegato, i testi di Atto Costitutivo e Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tengono conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche.

I *format* dei richiamati atti sono disponibili sul sito istituzionale www.lnd.it nella sezione "Servizi"- "Modulistica"- "Affiliazioni alla LND".

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ATTO COSTITUTIVO

L'anno il giorno del mese di, a in via.....
si sono riuniti i signori :

a nato a
il, residente a in via,
professione (codice fiscale:)

b nato a
il, residente a in via,
professione (codice fiscale:)

c nato a
il, residente a in via,
professione (codice fiscale:)

d nato a
il, residente a in via,
professione (codice fiscale:)

e nato a
il, residente a in via,
professione (codice fiscale:)

che, con la presente scrittura privata, convengono e sottoscrivono quanto segue:

1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione sportiva dilettantistica denominata

“.....” associazione sportiva dilettantistica con sede legale in

CAP..... Via..... n.....

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio, con le attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

3) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

4) L'Associazione è retta dalla Statuto, che si allega al presente atto, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni nelle persone dei sigg.ri:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I consiglieri eletti nominano i sigg.:

..... alla carica di Presidente e dirigente responsabile

per le attività federali;

..... alla carica di Vice Presidente;

..... alla carica di Segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Si dà mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale con allegato lo statuto sociale e per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore..... del

Firme

.....
.....
.....
.....

PER ACCETTAZIONE DI CARICA:

ruolo, nome, firma

.....
.....
.....

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ".....".

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede inCAP Via
..... n

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli

organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio

Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati, sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.
- c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;

g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;

i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.

l) la fissazione delle quote sociali;

m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice Civile.

2. GARE

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
15A	ARCO 1895	BENACENSE 1905 RIVA		03/12/23		14.30	ARCO B SINT.

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
15A	GARIBALDINA	NAGO TORBOLE		03/12/23		14.30	NAVE S. ROCCO SINT.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
15A	CASTEL CIMEGO	ALDENO	08/12/23	03/12/23	15:00	14.30	PIEVE DI BONO – CRETO SINT.

CAMPIONATO JUNIORES ELITE CONAD

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
15A	STIVO	GARIBALDINA		02/12/23		17.00	ARCO BOLOGNANO SINT. (INV)

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
15A	RAVINENSE	SETTAURENSE 1934		02/12/23	17.30	20.00	TN RAVINA SINT.

CAMPIONATO UNDER 17 ELITE CONAD

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
3A	ANAUNE VALLE DI NON	CALISIO CALCIO		08/12/23		10.30	CLES SINT.

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE A DAO

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	GARIBALDINA	MORI S. STEFANO B		03/12/23		10.30	NAVE S. ROCCO SINT.

GIRONE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	CALISIO CALCIO	ALTAVALSUGANA CALCIO		02/12/23	17.30	16.00	TRENTO TALAMO SINT.

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE B DAO

GIRONE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	CONDINESE	LEDRENSE	10/12/23	03/12/23	14.30	10.30	CONDINO

GIRONE C

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	LIZZANA	BORGO B		02/12/23		17.00	ROVERETO MARCO SINT.

CAMPIONATO UNDER 15 ELITE CONAD

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	ARCO 1895	SETTAURENSE 1934	13/12/23	03/12/23	18.30	10.30	ARCO VIGNE SINT. (INV.)

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
3A	PRIMIERO	ANAUNE VALLE DI NON	06/12/23	08/12/23	18.00	11.00	TONADICO

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE A DAO

GIRONE B

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	COMANO TERME E FIAVE'	PERGINE CALCIO	10/12/23	03/12/23	11.00	10.30	PONTE ARCHE – ROTTE SINT.

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	RONCEGNO	VAL DI CEMBRA	13/12/23	02/12/23	20.00	15.00	CALCERANICA SINT.

GIRONE C

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	ALENSE	LEDRENSE	10/12/23	02/12/23	11.00	16.00	ALA SINT. (INVERSIONE)

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	GARDOLO	TIONE		03/12/23	17.00	10.30	TN MELTA SINT. (INVERSIONE)

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE B DAO**GIRONE B**

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	MORI S. STEFANO	ALPE CIMBRA		03/12/23	14.00	10.30	MORI SINT. (INVERSIONE)

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	PERGINE B	DOLASIANA	04/12/23	02/12/23	19.00	17.00	PERGINE V.LE DANTE SINT.

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	ALTA GIUDICARIE	SOLANDRA VAL DI SOLE	10/12/23	03/12/23	15.00	15.30	RONCONE

GIRONE C

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	VELA PIEDICASTELLO	TELVE		02/12/23	19.00	18.00	TRENTO GABBILO SINT.

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
3A	ANAUNE VALLE DI NON	DOLOMITICA		08/12/23		16.00	CLES SINT.

GIRONE D

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	MEZZOCORONA	LIZZANA		03/12/23		10.30	MEZZOLOMBARDO SINT. (INV.)

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	VAL DI CEMBRA B	CALISIO B	10/12/23	02/12/23	10.30	15.30	MASEN DI GIOVO SINT.

3. GIUSTIZIA SPORTIVA**3.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****CAMPIONATO PROMOZIONE – ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 51 DEL 30/11/2023****GARE DEL 26/11/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2023**

ROMANIN GIANCARLO (BASSA ANAUNIA)

Publicato in Trento il 02/12/2023

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)